



Istruzioni sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione

del 20 aprile 2016

*Il Consiglio federale svizzero,
d'intesa con la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale,
emana le istruzioni seguenti:*

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ Le presenti istruzioni disciplinano l'imbandieramento degli edifici nonché dei loro dintorni (edifici della Confederazione).

² Per edifici della Confederazione si intendono:

- a. il Palazzo del Parlamento;
- b. tutti gli immobili utilizzati dall'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
- c. tutti gli immobili utilizzati dall'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 OLOGA.

Art. 2 Esecuzione

¹ L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è responsabile dell'imbandieramento degli edifici amministrativi nell'agglomerato di Berna.

² I singoli servizi sono responsabili dell'imbandieramento degli edifici della Confederazione di loro competenza situati al di fuori dell'agglomerato di Berna.

¹ RS 172.010.1

Sezione 2: Disciplinamento

Art. 3 Imbandieramento permanente

Le due cupole sud del Palazzo del Parlamento sono imbandierate tutto l'anno con la bandiera svizzera.

Art. 4 Festa nazionale (1° agosto)

¹ Il giorno della Festa nazionale la bandiera svizzera è issata, nell'intero Paese, su tutti gli edifici della Confederazione provvisti dell'apposita asta. Se sono disponibili più aste, l'imbandieramento viene effettuato secondo il capitolo 5 del Regolamento sulle bandiere del 30 ottobre 2007². Quando gli equipaggiamenti lo permettono, occorre pure issare bandiere dai colori nazionali.

² Tutte le bandiere cantonali vanno issate sul balcone della facciata nord del Palazzo del Parlamento.

³ Le bandiere e gli stendardi pensili sono issati l'ultimo giorno lavorativo che precede il 1° agosto e ammainati il primo giorno lavorativo che segue il 1° agosto.

Art. 5 Festività pubbliche importanti

¹ Gli avvisi per l'imbandieramento in occasione di festività pubbliche importanti emanati dalle autorità cantonali o comunali competenti, valgono per analogia anche per quanto concerne gli edifici della Confederazione.

² I dipartimenti sono competenti per ordinare l'imbandieramento in occasione di avvenimenti inerenti ai loro settori.

Art. 6 Sessioni delle Camere federali

Durante lo svolgimento delle sessioni delle Camere federali, il Palazzo del Parlamento è imbandierato con una bandiera svizzera sul balcone della facciata nord sopra l'entrata principale.

Art. 7 Visite e ricevimenti ufficiali

¹ In occasione di visite e ricevimenti ufficiali, il genere, l'ampiezza e la durata dell'imbandieramento sono fissati caso per caso dal Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dall'UFCL, d'intesa con i servizi interessati.

² In occasione di visite e di ricevimenti ufficiali su invito del Parlamento, i Servizi del Parlamento hanno la competenza di ordinare l'imbandieramento del Palazzo del Parlamento.

³ In occasione di visite che riguardano unicamente il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il Protocollo militare assume i compiti del Protocollo del DFAE.

² Regolamento 51.340 d; www.vtg.admin.ch > Themen > Internationale Beziehungen > Militärprotokoll > Militärisches Zeremoniell (disponibile in ted. e franc.)

⁴ Se in occasione di una visita o di un ricevimento ufficiali viene ordinato l'imbandieramento del Palazzo del Parlamento con il vessillo corrispondente di un Paese, durante l'intero periodo il Palazzo del Parlamento è imbandierato anche con una bandiera svizzera sul balcone della facciata nord sopra l'ingresso principale.

Art. 8 Giornata dell'Europa e dell'ONU

¹ La bandiera del Consiglio d'Europa è issata in occasione della Giornata dell'Europa (5 maggio) sul Palazzo federale Ovest.

² La bandiera delle Nazioni Unite è issata in occasione della Giornata dell'ONU (24 ottobre) sul Palazzo federale Ovest.

³ Se i Cantoni o i Comuni ordinano di issare la bandiera del Consiglio d'Europa o dell'ONU sugli edifici pubblici, ciò vale anche per gli edifici della Confederazione che si trovano sul loro territorio, sempreché siano provvisti dell'apposita asta.

⁴ L'articolo 4 capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 9 Imbandieramento a mezz'asta

¹ In caso di decesso del presidente in carica del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, la bandiera svizzera è issata a mezz'asta sugli edifici della Confederazione in tutta la Svizzera provvisti dell'apposita asta dal giorno del decesso fino a quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe ai Servizi del Parlamento.

² In caso di decesso di un consigliere federale in carica, la bandiera svizzera è issata a mezz'asta sugli edifici della Confederazione in tutta la Svizzera provvisti dell'apposita asta dal giorno del decesso fino a quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe alla Cancelleria federale.

³ In caso di decesso del cancelliere della Confederazione in carica, la bandiera svizzera del Palazzo federale Ovest è issata a mezz'asta il giorno del decesso e quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe alla Cancelleria federale.

⁴ In caso di decesso del capo di Stato in carica di un Paese con il quale la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche, di un ambasciatore accreditato in Svizzera o di un segretario generale o di un direttore esecutivo di un'organizzazione intergovernativa, la bandiera svizzera del Palazzo federale Ovest è issata a mezz'asta il giorno del decesso e quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe al Protocollo del DFAE.

⁵ In caso di catastrofi o di eventi di particolare importanza, l'ampiezza e la durata dell'imbandieramento a mezz'asta sugli edifici della Confederazione provvisti dell'apposita asta sono ordinati dal presidente della Confederazione. In caso di catastrofi o di eventi di portata internazionale, il presidente della Confederazione consulta preventivamente, se il tempo a disposizione lo permette, il capo del DFAE. L'avviso per l'imbandieramento incombe alla Cancelleria federale.

⁶ In caso di decesso di membri dell'esercito, le autorità militari competenti decidono dell'imbandieramento (a mezz'asta) degli edifici da loro utilizzati.

⁷ Se in un edificio sono disponibili più aste, in caso di imbandieramento a mezz'asta tutte le bandiere devono essere issate a mezz'asta conformemente al capitolo 5 del Regolamento sull'imbandieramento del 30 ottobre 2007³.

⁸ Se per motivi tecnici non è possibile esporre la bandiera a mezz'asta, l'imbandieramento in segno di lutto deve avvenire in un'altra forma.

Art. 10 Disciplinamenti sull'imbandieramento dei dipartimenti

I disciplinamenti dipartimentali che prevedono un imbandieramento non contemplato dalle presenti istruzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di altre istruzioni

Le istruzioni del 4 novembre 2015⁴ sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione sono abrogate.

Art. 12 Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° maggio 2016.

20 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ Regolamento 51.340 d; www.vtg.admin.ch > Themen > Internationale Beziehungen > Militärprotokoll > Militärisches Zeremoniell (disponibile in ted. e franc.)

⁴ FF 2015 6329